

COMUNE DI STROPPO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I: *Norme Generali*

Art. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

Art. 2 - RESPONSABILITA'

Art. 3 – FUNERALE DI POVERTA'

Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 5 - ACCERTAMENTO DI MORTE

Art. 6 - TEMPO MASSIMO IN CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA
METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

TITOLO II: Depositi di osservazione e obitori

Art. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 8 -TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO III: Cimitero – Servizi – Costruzione

Art. 9 - SERVIZIO DI CUSTODIA

Art. 10 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

Art. 11 - CAMPI DI INUMAZIONE

Art. 12 - LOCULI, CELLETTE, CINERARIO

Art. 13 - TUMULAZIONI PROVISORIE

Art. 14 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
CREMAZIONE

Art. 15 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 16 - AFFIDAMENTO DELL'URNA A FAMILIARE AVENTE DIRITTO

TITOLO IV: Esumazioni ed estumulazioni

Art. 17 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STAORDINARIE

Art. 18 - ESTUMULAZIONI

Art. 19 - OGGETTI DA RECUPERARE

Art. 20 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Art. 21 - CAUTELE DA ADOTTARSI NELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED
ESTUMULAZIONE

TITOLO V: Sepulture ad uso privato

Art. 22 - CONCESSIONI

Art. 23 - CONCESSIONARI

- Art. 24 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE
- Art. 25 - VIGILANZA DEL SINDACO - ORDINE DELLE CONCESSIONI
- Art. 26 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 27 - CONCESSIONE DI LOCULI
- Art. 28 - CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA E COLLETTIVITA'
- Art. 29 - CELLETTE OSSARIO
- Art. 30 - CELLETTE CINERARIE
- Art. 31 - SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO
- Art. 32 - ACCRESCIMENTO
- Art. 33 - MORTE DEL CONCESSIONARIO - RAPPRESENTANTE CONCESSIONE
- Art. 34 - SEPOLTURE TEMPORANEE - SCADENZA
- Art. 35 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- Art. 36 - REVOCA DELLE SEPOLTURE
- Art. 37 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 38 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE
- Art. 39 - CONCESSIONI PERPETUE
- Art. 40 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

TITOLO VI: Altre disposizioni

- Art. 41 - DIVIETI
- Art. 42 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE
- Art. 43 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
- Art. 44 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERO

TITOLO VII: Disposizioni varie

- Art. 45 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI
- Art. 46 - EPIGRAFI, ARREDI, ORNAMENTI AGGIUNTIVI SULLE SEPOLTURE PRIVATE
- Art. 47 - LUTTO CITTADINO ED ESEQUIE PUBBLICHE

TITOLO VIII: Norme transitorie – Disposizioni finali

- Art. 48 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
- Art. 49 - DECORRENZA
- Art. 50 - SANZIONI
- Art. 51 - PUBBLICITA'
- Art. 52 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 – POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o suo delegato, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e delle strutture sanitarie locali, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il cimitero sono determinate con il regolamento di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) i servizi demografici adempiono alle funzioni amministrative in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, per quanto riguarda la pratica di decesso, gli atti di stato civile, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, agli atti contrattuali, all'accertamento e controllo del diritto d'uso di loculi e tombe private, nel momento in cui viene comunicata l'intenzione del loro utilizzo;
 - b) l'ufficio tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del cimitero, al personale addetto al cimitero e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica;

ART. 2 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - FUNERALE DI POVERTA'

1. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia, assumendo a proprio carico la fornitura del feretro e il pagamento del trasporto.
2. Sono a carico dell'affidatario tutti i materiali occorrenti per il servizio, restando inteso che i prodotti utilizzati dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale.
3. Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta di apposita relazione dei servizi sociali.

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero e/o gli Uffici Comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento comunale;
 - b) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 24.

ART. 5 – ACCERTAMENTO DI MORTE

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29.11.1993, n. 578 - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 32276 dell'11.4.2008 – Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” - nessun cadavere può essere

chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Per l'accertamento e la definizione di morte si rimanda a quanto disposto dalla legge 29.12.1993, n. 578.

ART. 6 – TEMPO MASSIMO IN CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

1. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.
2. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno, 1993 n. 24, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
3. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al servizio di igiene e sanità pubblica, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 7 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

ART. 8 – TRASPORTI FUNEBRI

- 1 Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti.

TITOLO III CIMITERO-SERVIZI-COSTRUZIONE

ART. 9 – SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del cimitero.
2. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato con personale comunale e in caso di necessità da personale esterno appositamente incaricato.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

ART. 10 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nel cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione;
 - b) tumulazioni individuali (loculi o colombari);
 - c) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. La delimitazione dei reparti e delle sepolture, le caratteristiche delle sepolture, le distanze ed ogni altra norma di costruzione devono essere previste in apposito piano regolatore cimiteriale. Le costruzioni devono essere realizzate in conformità a tale piano.

ART. 11 – CAMPI DI INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo con le caratteristiche di cui all'art. 70 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n.285/1990.
2. A richiesta dei privati e a sue spese può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
3. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
5. Il periodo di inumazione è fissato in dieci anni.

ART. 12 – LOCULI E CELLETTE

1. Oltre all'inumazione negli appositi campi, le sepolture possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi o colombari) per la durata di 50 anni dalla data della concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di aree o sepolture in campi adibiti a "tombe di famiglia" o sepolcreti collettivi per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di cellette (singole o doppie) ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 50 anni dalla data di concessione;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 50 anni dalla data di concessione;
 - e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni perpetue assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803. (Entrato in vigore il 10.02.1976).
2. Le concessioni temporanee di cui al precedente comma possono essere rinnovate, con annotazione in calce al contratto, una sola volta, per i seguenti periodi:
 - sepolture di cui alla lettera a): 50 anni

- sepolture di cui alla lettera b): 50 anni

- sepolture di cui alla lettera d): 50 anni.

3. Il Comune si riserva di non procedere al rinnovo della concessione per motivi di pubblico interesse da indicare nel provvedimento di diniego.

ART. 13 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria, in loculi, cellette o tombe di famiglia, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, in attesa della disponibilità di detto sepolcro;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private;
 - c) per il caso in cui siano esauriti i posti disponibili nelle tombe di famiglia, in attesa di estumulazioni.
2. La tumulazione provvisoria non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta.
3. La tumulazione provvisoria, se effettuata in loculo realizzato dal Comune, è soggetta alla corresponsione della tariffa vigente, calcolata in proporzione al periodo di utilizzo e comunque con tariffa minima stabilita.
4. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione.

ART. 14 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 primo comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30.03.2001 n. 130.

ART. 15 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne possono essere collocate nel cimitero comunale in tombe di famiglia, in cellette ossario, in spazi dati in concessione ad enti morali o privati o in loculi, cellette ossario o cellette cinerarie in cui sia già tumulata una salma, ai sensi di quanto disposto dai successivi artt.27, 29 e 30.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto in aree all'interno del cimitero (in via di definizione), in natura o in aree private. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati e deve essere effettuata ad un minimo di 200 mt dalle abitazioni.
4. Per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla Legge 130 del 30/03/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

ART. 16 – AFFIDAMENTO DELL'URNA A FAMILIARE AVENTE DIRITTO

1. L'affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/00.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa su istanza del familiare avente diritto in cui dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

TITOLO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 17 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.
2. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Sono autorizzate dal Sindaco su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.
3. Le esumazioni eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco, sono definite straordinarie e devono essere eseguite alla presenza del medico del Servizio sanitario o dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 18 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
3. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione.
4. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'incaricato comunale dei servizi cimiteriali constati la perfetta tenuta del feretro.
5. Qualora il feretro non si trovi in condizioni di perfetta tenuta, il trasferimento può comunque essere effettuato previa idonea sistemazione dello stesso feretro nel rispetto del D.P.R. n. 285/1990.
6. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 17 secondo comma.

ART. 19 – OGGETTI DA RECUPERARE

- 1 Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2 Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del responsabile del servizio di custodia.
- 3 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 20 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro due mesi.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di trenta giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di terzi, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le croci, lapidi e copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.
8. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si rimanda al D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale – titolo IV" e al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n.254.

ART. 21 – CAUTELE DA ADOTTARSI NELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Prima di eseguire una esumazione o una estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta

prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene e sanità pubblica dell' A.S.L.
4. Le operazioni di esumazione/estumulazione possono essere affidate a Ditte esterne, purchè in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.

TITOLO V SEPOLTURE AD USO PRIVATO

ART. 22 – CONCESSIONI

1. La concessione consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 12, 1' comma, lettere a), b), c), d), e).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - le generalità del concessionario;

- la salma destinata ad esservi accolta, nel caso di sepoltura individuale; i criteri per la loro precisa individuazione, nel caso di sepolture per famiglie o collettività, con riferimento al presente regolamento;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
- per le tombe di famiglia o collettività, nel caso vi siano due concessionari, l'eventuale riparto dei posti. Tale riparto deve essere effettuato contestualmente alla concessione e può essere modificato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 e dall'art. 40, solo su richiesta congiunta di entrambi i concessionari, con stipula di appendice al contratto. In mancanza di riparto determinato dai concessionari, il diritto di fruire dei posti si intende attribuito per metà ad ogni concessionario; ove la ripartizione in parti uguali non sia possibile, l'attribuzione delle quote avverrà per sorteggio. I concessionari sono tenuti in solido al pagamento della tariffa.

5. Il diritto d'uso dei loculi concessi è riservato al concessionario e a quelle della sua famiglia, composta dal coniuge e dai discendenti ed ascendenti fino al secondo grado, nei modi e termini indicati dal regolamento per la concessione di loculi cimiteriali. Detto diritto non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi. Previa documentata richiesta presentata al Comune, è consentita la tumulazione di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

8. Il rinnovo della concessione di loculi e cellette avviene dietro richiesta del concessionario o comunicazione da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12, mediante il pagamento della relativa tariffa da parte del concessionario o di uno dei parenti, affini od eredi del defunto.
9. Il rinnovo della concessione di sepoltura di famiglia o collettività è consentito al concessionario o al rappresentante della concessione.
10. I predetti rinnovi debbono essere esercitati entro sessanta giorni dall'invito del Comune.
11. Per le sepolture di famiglia e collettività, scaduto il periodo di rinnovo, è previsto il diritto di prelazione su terzi, a favore, per le tombe di famiglia, dei parenti in linea retta del concessionario, e per le tombe per collettività, a favore del rappresentante della concessione, per la stipula di nuova concessione relativa alla sepoltura, da esercitarsi entro sessanta giorni dall'invito del Comune. Nel caso la concessione scaduta fosse intestata a due concessionari, tale facoltà è attribuita agli aventi diritto su entrambe le quote; la nuova concessione potrà prevedere un riparto diverso da quello della concessione scaduta, od anche un solo concessionario, per l'intera sepoltura, se gli aventi diritto alla prelazione per una delle quote rinuncino a tale facoltà, o non la esercitino entro sessanta giorni dall'invito del Comune, o non vi siano aventi diritto.
12. In tutti i casi di esercizio del diritto di prelazione, le salme già ospitate nella sepoltura possono essere conservate anche se appartengono a persone non aventi diritto all'uso per effetto della nuova concessione.
13. In caso di irreperibilità degli aventi diritto al rinnovo o alla prelazione, si applica l'art. 34, 2° comma.

ART. 23 – CONCESSIONARI

1. Il concessionario è costituito dalla persona che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività. Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Il concessionario può essere rappresentato nella stipula del contratto da un procuratore speciale.
2. Ogni sepoltura per famiglie o collettività non può avere più di due concessionari.
3. Nelle sepolture per famiglie, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

4. Per persone della famiglia del concessionario si intendono:
il coniuge, i parenti in linea retta all'infinito e loro coniugi; zii e zie non coniugati; suoceri, fratelli, sorelle e loro coniugi. Le persone divorziate o legalmente separate si considerano, ai fini del presente comma, non coniugate.
5. Nelle sepolture per famiglie a tumulazione è facoltà del concessionario richiedere la sepoltura di due persone non rientranti tra quelle predette che risulti essere stata con egli convivente ovvero che abbia acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze. Di tale facoltà il concessionario può avvalersi all'atto della concessione, ovvero successivamente mediante dichiarazione autografa da inserire nel contratto. Nel caso i concessionari siano due, ognuno può avvalersi della predetta facoltà. Qualora il concessionario di un area sia unico nella stessa tomba possono essere tumulati fino a tre benemeriti.
6. L'indicazione della persona beneficiaria dovrà contenere il nome e cognome della stessa, la data ed il luogo di nascita, la residenza e i motivi che determinano le condizioni di particolare benemeritenza.
7. Nel caso il concessionario non eserciti in vita la facoltà concessa dal quinto comma, la stessa potrà essere esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto all'uso della sepoltura.
8. A richiesta del concessionario possono essere tumulati nella propria tomba i resti dei caduti per la Patria purché parenti o autorizzati dal Sindaco con provvedimento motivato.

ART. 24 – MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in bollo al Sindaco, indicando il tipo della concessione.
2. La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 25 – VIGILANZA DEL SINDACO - ORDINE DELLE CONCESSIONI

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.
3. Per l'assegnazione delle aree per costruzione tombe di cui all'art. 12 comma 1°, lett. b) si seguirà l'ordine di arrivo delle domande scritte, distintamente per le diverse tipologie di tombe. Le aree saranno assegnate mediante stipula di atto pubblico amministrativo.
4. Per l'assegnazione di loculi e cellette, si seguirà, nell'ambito dei singoli lotti, una progressione orizzontale. Il concessionario avrà la possibilità di scegliere la fila orizzontale; nell'ambito di questa, il Comune andrà per ordine nell'assegnazione, fino ad esaurimento. Il concessionario potrà peraltro scegliere, nell'ambito della fila, il loculo da ottenere, al fine di consentire la collocazione in loculi vicini di coniugi o parenti in linea retta in primo grado o in linea collaterale in secondo grado.
5. Le tariffe saranno stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in relazione alle diverse tipologie di concessioni di cui all'art. 12.

ART. 26 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. Alla scadenza della concessione il Comune, fatto salvo quanto indicato all'art. 20, rientra nella disponibilità dell'area di sepoltura, dei loculi o degli ossarietti e provvede alla liberazione dei resti mortali. Essi, in base al diverso grado di mineralizzazione, saranno o inumati o collocati nell'ossario comune, sempre che non venga richiesto dai parenti o da chi ne ha diritto il collocamento in apposito loculo o celletta, previa stipula di apposita concessione. Il rinnovo può essere richiesto dai parenti come disciplinato dal comma 5 art. 22 o da chiunque esprima la volontà ad effettuare il rinnovo.

ART. 27 – CONCESSIONE DI LOCULI.

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi o colombari) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
3. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo che è effettuata direttamente dal Comune. Il costo della scritturazione, del portafotografia e fotografia, del portafiori, e della chiusura sarà a carico del concessionario. I

materiali utilizzati devono essere compatibili con quelli già esistenti all'interno dell'area cimiteriale. L'eventuale successiva rimozione e la posa della lapide è a carico del privato il quale è pienamente responsabile anche per i danni causati a terzi. Relativamente alla chiusura è facoltà del concessionario farla fare da Ditta di fiducia.

4. Compatibilmente con la capienza della sepoltura, nel loculo in cui sia già tumulato un feretro può inoltre essere concessa la posa di una cassetta o di un'urna contenenti rispettivamente i resti mortali o le ceneri di un'altra salma. L'estensione del diritto d'uso è consentita per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri del coniuge e dei parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado della salma tumulata. L'estensione del diritto d'uso non modifica la durata della concessione originaria, pertanto la cassetta o l'urna cineraria saranno rispettivamente estumulate alla scadenza della concessione del loculo, salvo il rinnovo dello stesso.
5. La tumulazione della cassetta o dell'urna cineraria è soggetta ad autorizzazione nonché alla corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Nella tariffa è compresa l'installazione di targa in bronzo sulla lapide di chiusura del loculo contenente nome e cognome del defunto anno di nascita e di morte.

ART. 28 – CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA E COLLETTIVITA'

1. La concessione di tombe di famiglia - sepolcreti collettivi può avere per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, ovvero di sepolcreti già esistenti.
2. Le sepolture per famiglia o collettività, la cui concessione sia scaduta, ovvero tornate in libera disponibilità del Comune a seguito di revoca, decadenza, rinuncia, ecc., riconosciute di valore artistico, vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione. La Giunta comunale stabilisce di volta in volta le modalità e i corrispettivi di concessione del manufatto, in relazione agli oneri gravanti sul concessionario per le opere di restauro e all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria struttura architettonica della sepoltura.

3. I lavori di costruzione, manutenzione o restauro dovranno essere completati entro tre anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. L'utilizzo della sepoltura è subordinato all'avvenuta osservanza degli adempimenti a carico del concessionario, previsti dalla normativa edilizia.
6. Il Comune, per le tombe di famiglia o collettive, non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture.
7. Le operazioni di apertura, chiusura e muratura dei loculi contenuti nelle tombe di famiglia - sepolcreti collettivi debbono avvenire a cura e spese degli utilizzatori.
8. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad inscrivere, entro sei mesi dall'occupazione, il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo. L'iscrizione è consentita solamente a seguito dell'occupazione della sepoltura. Sono ammessi solo emblemi, simboli od epigrafi che si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
9. Sulle sepolture è consentita la coltivazione di fiori ed arbusti purché ad essenza nana.

ART. 29 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario a ciò destinate trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. Compatibilmente con la capienza della sepoltura, nella celletta in cui siano già tumulati i resti di una salma può inoltre essere tumulata anche una seconda cassetta o urna.

L'estensione del diritto d'uso è consentita per la tumulazione delle ceneri del coniuge e dei parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado dei resti della salma già tumulata. L'estensione del diritto d'uso non modifica la durata della concessione originaria, pertanto la cassetta o l'urna cineraria saranno rispettivamente estumulate alla scadenza della concessione della celletta, salvo il rinnovo della stessa.

4. La tumulazione dell'urna cineraria è soggetta ad autorizzazione nonché alla corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Nella tariffa è compresa l'installazione di targhetta in bronzo sulla lapide di chiusura della celletta contenente nome e cognome del defunto anno di nascita e di morte.

ART. 30 – CELLETTE

1. Le cellette sono destinate ad accogliere i resti delle estumulazioni, la cassetta o l'urna cineraria, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cimitero comune o nel caso i famigliari non vogliano o non possano destinarle in altre sepolture o tombe di famiglia.
2. In conformità ai punti 13.2 e 14.3 della Circolare Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24, l'edificio che sarà eventualmente costruito per accogliere le urne cinerarie avrà, quali misure di ingombro libero interno per ogni nicchia cineraria individuale, quelle corrispondenti ad un parallelepipedo col lato più lungo non inferiore a m 0,30 di larghezza e di altezza non inferiore a m 0,50.
3. Compatibilmente con la capienza della sepoltura, nella celletta in cui siano già tumulate le ceneri di una salma può inoltre essere tumulata anche un'ulteriore cassetta o urna cineraria. L'estensione del diritto d'uso è consentita per la tumulazione delle ceneri del coniuge e dei parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado delle ceneri della salma già tumulata. L'estensione del diritto d'uso non modifica la durata della concessione originaria, pertanto la cassetta o l'urna cineraria saranno estumulate alla scadenza della concessione della celletta, salvo il rinnovo della stessa.
4. La tumulazione della cassetta o dell'urna cineraria è soggetta ad autorizzazione nonché alla corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Nella tariffa è compresa l'installazione di targhetta in bronzo sulla lapide di chiusura della celletta contenente nome e cognome del defunto anno di nascita e di morte.

ART. 31 – SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Il diritto d'uso si prova con l'atto di concessione, fatto salvo quanto indicato all'art. 49 in materia di regolarizzazione.
2. In particolare nessun atto inerente il seppellimento o esumazioni ed estumulazioni è permesso ogniqualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di eventuali aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.
4. Le eventuali controversie tra gli aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 32 – ACCRESCIMENTO

1. Se, nel caso di sepoltura per famiglie o collettività intestata a due concessionari, relativamente ad uno di essi siano esauriti, prima della scadenza della concessione, gli aventi diritto all'uso del sepolcro, e risultino perciò non più fruibili alcuni loculi ancora disponibili, compresi nella relativa quota di concessione, il Comune può consentire che qualcuno o tutti fra essi si accrescano alla quota del concessionario che ancora presenta aventi diritto all'uso, previo pagamento al Comune, per la fruizione di ogni loculo, di un importo corrispondente a quello in quel momento praticato per la concessione dei loculi costruiti dal Comune appartenenti alla tipologia più onerosa.
2. Se, nel caso di sepoltura per famiglia o collettività intestata a due concessionari, uno di essi si avvalga della facoltà di retrocessione prevista dall'art. 40 per la propria quota, il Comune potrà consentire che questa si accresca all'altra, previo pagamento, pro quota, del vigente corrispettivo della concessione per simili aree o sepolcreti. La concessione viene modificata, intestandola al solo concessionario accresciuto. Questi deve avvalersi della facoltà di accrescimento entro sessanta giorni dalla richiesta del Comune, decorsi i quali la quota potrà essere concessa a terzi, aggiornando l'intestazione della concessione.
3. La facoltà di accrescimento è esercitata dal concessionario o dal rappresentante unico.

ART. 33 – MORTE DEL CONCESSIONARIO – RAPPRESENTANTE DELLA CONCESSIONE

1. Avvenuto il decesso del concessionario di una sepoltura per famiglie o collettività, le altre persone aventi diritto d'uso in base alla concessione, sono tenute a darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data del decesso, designando uno fra essi quale rappresentante della concessione, nei rapporti con il Comune. In difetto di designazione, il Comune provvederà d'ufficio alla scelta secondo criteri di opportunità.

ART. 34 – SEPOLTURE TEMPORANEE SCADENZE

1. L'ufficio servizi demografici provvederà a segnalare al concessionario o in mancanza al rappresentante della concessione, la scadenza della concessione di sepoltura, che potrà da questi essere rinnovata, nei limiti del presente regolamento, mediante il pagamento della relativa tariffa e stipula di nuovo contratto.
2. In caso di irreperibilità del concessionario o del rappresentante unico il Comune effettuerà pubblicazione all'albo pretorio e al cimitero, per la durata di mesi tre, avvisando della possibilità del rinnovo. Scaduto detto termine o comunque nel caso in cui gli aventi diritto non intendano procedere al rinnovo, le salme indecomposte saranno inumate, mentre i resti di quelle mineralizzate saranno collocati nell'ossario comune lasciando così libera la sepoltura per nuove concessioni. E' fatta salva agli aventi diritto (concessionario o rappresentante unico) di far collocare le salme in loculi e i resti in cellette, stipulando le relative concessioni.
3. Nel caso in cui per la sepoltura per famiglia o collettività vi siano due concessionari, le facoltà di cui ai precedenti commi si applicano ad ognuno di essi o ai rispettivi rappresentanti unici.

ART. 35 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepulture per famiglia o collettività spetta ai concessionari o alle persone della sua famiglia. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART. 36 – REVOCA DELLE SEPOLTURE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero, in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese attribuite in parti uguali all'Amministrazione ed al concessionario.

ART. 37- DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione per le sepolture può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura per famiglia o collettività risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura. Per lo stato di abbandono, occorre dimostrare che le opere esistenti sono in condizioni di fatiscenza, con pericolo di rovina e in contrasto col decoro del luogo.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui alle lettere b), c), d), e) del primo comma è adottata previa diffida al concessionario o suoi aventi causa in quanto reperibili. In caso di irreperibilità si procede con pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio ed al cimitero per la durata di tre mesi. Nel caso il buon stato della sepoltura non sia ripristinato entro tre mesi dalla ricezione della diffida o dall'inizio della predetta pubblicazione, si procederà a termini del comma seguente.
3. Per effetto della dichiarazione di decadenza, le salme ospitate nella sepoltura verranno inumate, se non ancora mineralizzate; se la mineralizzazione invece è compiuta, i resti verranno collocati nell'ossario comune, lasciando così libera la sepoltura per nuove concessioni. Gli originari concessionari o il rappresentante comune potranno chiedere in concessione appositi loculi o cellette ossario per riporvi le salme e i resti estumulati.

ART. 38 – FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una registrazione nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone ivi sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
4. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

ART. 39 – CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (entrato in vigore il 10.02.1976) conservano tale caratteristica e seguiranno la disciplina prevista dall'atto di concessione, dal regolamento e dalla legge vigenti al momento della stipula della stessa.
2. La perpetuità dei colombari e ossari concessi anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento. E' pertanto fatto obbligo agli interessati di chiedere, entro l'anno precedente

il compimento del trentennio dalla concessione, il mantenimento gratuito della concessione. Il mantenimento, per il quale non viene posto alcun onere oltre quello della domanda, avrà la durata di un decennio, alla scadenza del quale e nel termine di tre mesi potrà essere rinnovata la domanda e così successivamente di decennio in decennio senza limiti. I resti delle sepolture, per le quali non sarà stato chiesto il mantenimento, saranno estumulati e collocati negli ossari comuni a cura e spese del Comune.

3. Il Comune può sempre intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri.

ART. 40 – RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo, per loculi, cellette, tombe per famiglia e collettività, solo in favore del Comune, dietro presentazione di istanza apposita. La rinuncia spetta esclusivamente al concessionario.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
dove: C = corrispettivo da rimborsare
t = tariffa di concessione corrisposta
d = durata della concessione
r = anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.
3. La somma non può comunque superare il 50% del valore attuale.
4. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
5. Le salme presenti nella tomba retrocessa saranno inumate, se la mineralizzazione non è ancora completamente avvenuta; diversamente, i resti saranno collocati nell'ossario comune.
6. Chi rinuncia alla sepoltura privata può provvedere in altro modo alla destinazione delle salme ivi contenute (stipula di contratti di concessione per loculi o cellette ossario).

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 41 – DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre oggetti indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti ad di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune, quando la normativa richiede l'autorizzazione stessa o altri adempimenti;
- k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, senza autorizzazione scritta del Sindaco;
- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del personale addetto al cimitero, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- o) introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero;

ART. 42 – ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi – fisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata al rispetto delle norme edilizio – urbanistiche.
2. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
3. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Comune.
4. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba non potrà mai alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
5. Nel caso in cui la fornitura ed installazione di materiali cimiteriali, oppure l' esecuzione di lavori, costituiscano oggetto di appalti effettuati dal Comune, o siano soggetti a standard disposti dal Comune, sono rispettivamente vietati forniture, installazioni, appalti da parte di soggetti diversi dall'appaltatore, o la loro effettuazione con standard diversi.

ART. 43 – IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.
2. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica la normativa sanzionatoria prevista dal presente regolamento, e il Sindaco potrà loro vietare, per un periodo determinato, di eseguire lavori nel cimitero.
3. Coloro che eseguono lavori all'interno del cimitero, possono fruire degli impianti di erogazione dei servizi ivi esistenti, dietro pagamento di una tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta comunale.
4. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento delle piante. Sono vietati altresì l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, cripte, catacombe, nel periodo dal 15 ottobre al 5 novembre.

ART. 44 – OBBLIGHI DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERO

1. Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) a rispettare scrupolosamente tutte le norme contenute nel codice di comportamento in vigore per i dipendenti pubblici.
3. Il personale dei cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di persone che si siano distinte per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 46 – EPIGRAFI, ARREDI, ORNAMENTI AGGIUNTIVI SULLE SEPULTURE PRIVATE

1. A cura e spese del privato sulle lapidi sepolcrali in aggiunta alle generalità del deceduto, possono aggiungersi, in pergamena di bronzo delle dimensioni di cm. 20 x 14, frasi commemorative o di cordoglio in carattere corsivo. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici comunali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro dei luoghi. Gli uffici comunali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita hanno facoltà di rimuovere dalle

sepulture, previa diffida dell'interessato a provvedervi entro 15 giorni ed in caso di irreperibilità di questi possono procedere d'ufficio entro 60 dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

2. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche in caratteri, di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta ovvero da persona in possesso di titoli accademici, di insegnamento, diplomatici, ovvero da perito autorizzato, per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
3. Possono altresì essere inseriti sulle lapidi, sempre a cura e spese del richiedente, vasi in bronzo di 20 cm di altezza.

ART. 47 – LUTTO CITTADINO E ESEQUIE PUBBLICHE

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti di carattere bellico, catastrofici, nell'adempimento di doveri o che abbiano colpito la sensibilità dell'opinione pubblica, portando lutto nelle famiglie del Comune. Il Sindaco può eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione di esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal Municipio a dagli edifici comunali, nell'affissione di annunci funebri, in cui il Sindaco esprime a nome dell'Amministrazione comunale la pubblica partecipazione per l'avvenimento luttuoso e nel far risuonare i rintocchi funebri della campana, secondo la tradizione locale.
3. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica, ove il Sindaco o suo delegato pronuncia l'orazione funebre. Durante la cerimonia funebre viene portato lo stendardo del Comune parato a lutto.

5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche sono a carico del Comune.
6. Il lutto può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali, che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza, suscitando vasto cordoglio.
7. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
8. Per il decesso del Sindaco in carica, salvo diversa disposizione della famiglia, sono previsti: bandiera a mezz'asta al Palazzo Comunale, necrologio dell'Amministrazione comunale, corona di fiori e gonfalone listato a lutto al corteo funebre, partecipazione al corteo da parte del personale comunale che ne faccia richiesta e commemorazione al primo Consiglio Comunale. Per il decesso di amministratori in carica, ex sindaci, cittadini onorari e persone con benemerienze particolari, segretario e dipendenti in servizio sono previsti: necrologio dell'Amministrazione comunale, cuscino di fiori e gonfalone listato a lutto al corteo funebre, commemorazione al primo Consiglio Comunale. Per il decesso di ex amministratori, ex segretari ed ex dipendenti comunali che abbiano prestato la loro opera nel Comune di Stroppo per almeno dieci anni, è previsto un cuscino di fiori al corteo funebre o equipollente offerta ad associazioni indicate dalla famiglia.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. I rapporti concessori instauratisi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire la disciplina prevista dall'atto di concessione, nonché dalle norme regolamentari e legislative vigenti al momento della stipula.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le facoltà e modalità di cui agli artt. 15 e 16, all'art. 22, commi 11 e 12, all'art. 23 quinto e settimo comma, all'art. 32, all'art. 40 e all'art. 46 del presente regolamento sono estese alle concessioni in essere, anche se esse presentino più di due concessionari. In questo caso, se più sono gli aventi diritto alla prelazione o all'accrescimento sulla medesima quota, e non venga raggiunto tra gli stessi un'intesa, la quota sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto, ricorrendo al sorteggio nel caso di impossibilità alla suddivisione paritaria.

ART. 49 – DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

ART. 50 – SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come successivamente modificati.

ART. 51 – PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento sarà visibile all'albo pretorio per la durata di un anno e, permanentemente, al cimitero.

ART. 52 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Per quanto qui non previsto, si intendono applicabili le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione normativa.